

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
PUGLIA – BARI**

RICORSO

Per la Dott.ssa Avv. **Valeria Maria Giulia Iuspa** (C.F. SPIVRM85M49C741V) nata a Cisternino (BR) il 9.8.1985 e residente in Bari, Via Giovanni Amendola, 53, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di procura autenticata e firmata digitalmente, in calce al presente atto, dagli avv. **ti Michele Perrone** (C.F. PRRMHL72E22L219L), **Angelo Michele Benedetto** (C.F. BNDNLM85B06E205G) e **Savino Tatoli** (C.F. TTLSVN90B13L109J), e con loro elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'avv. **Michele Perrone**, sito in (70124) Bari, Strada Torre Tresca, 2/A, nonché ex art. 25 c.p.a. e 16 sexies D.L. n. 179/2012 e ss.mm.ii. presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata, iscritti nel registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE):

avvocatomicheleperrone@legalmail.it /

benedetto.angelomichele@avvocatibari.legalmail.it /

avv.savinotatoli@pec.it.

Ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 104/2010, si comunicano i recapiti per la ricezione delle comunicazioni relative al processo: Fax **080.9758725** - posta elettronica certificata: **avvocatomicheleperrone@legalmail.it** /

benedetto.angelomichele@avvocatibari.legalmail.it /

avv.savinotatoli@pec.it.

- ricorrente -

contro la

Regione Puglia (C.F. 80017210727), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale in (70121) Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33

- resistente -

e nei confronti della

Dott.ssa Avv. **Carmela Casamassima** (C.F. CSMCML74E53E038L) nata a Gioia del Colle (BA) il 13.5.1974, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari e con Studio Legale in (70023) Gioia del Colle (BA), Via Canonico Indellicati, 75

- controinteressata -

* * *

per l'annullamento, in parte qua, della graduatoria definitiva concorsuale di cui alla determina dirigenziale n. 1146 del 21.11.2022 (codice cifra 106/DIR/2022/01146), avente ad oggetto "*D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 2 area professionale Amministrativa - profilo professionale Specialista Amministrativo ambito di ruolo Gestione affari legali, n. 9 posti- Approvazione verbali e graduatoria della Commissione esaminatrice e nomina vincitori*";

- ove occorra del bando di concorso nei limiti di interesse di parte ricorrente;
- ove occorra ed in via subordinata, nei limiti di cui alla narrativa del presente atto, del modello di domanda di partecipazione della procedura concorsuale *de qua*;

- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e, in particolare, dei verbali n. 5, 6, 10, e 13;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque connesso anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ancorché di contenuto sconosciuto;

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti), ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a) del bando di concorso

e, per l'effetto,

alla condanna in capo alla Amministrazione di provvedere al riesame della posizione della ricorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio alla medesima spettante con conseguente rimodulazione della graduatoria definitiva.

* * *

FATTO

Con determinazione dirigenziale n. 1250 del 19 novembre 2021 della Sezione Personale della Regione Puglia, sono stati indetti n. 27 bandi di concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive n. 209 unità, categoria D, per vari profili professionali.

Per quel che interessa l'odierno giudizio, tra le suddette procedure v'era quella per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 9 unità di categoria D - posizione economica DI, area professionale Amministrativa, profilo professionale Specialista Amministrativo, ambito di ruolo Gestione Affari legali, identificato con Bando n. 2.

L'odierno ricorrente, pertanto, con apposita domanda di partecipazione compilata e inviata telematicamente mediante modulo elettronico precompilato - ha chiesto di essere ammessa al concorso, possedendone i requisiti.

In particolare, l'art. 2 del bando ha chiesto tra i requisiti da possedere alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell'assunzione in servizio, il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici;
- L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
- L-33 - Scienze economiche;
- L-36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004:

- LMG/01 - Giurisprudenza;
- LM-56 - Scienze dell'Economia;
- LM-62 - Scienze della Politica;
- LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009.

Effettuata la prova scritta, ai sensi dell'art. 7 del bando, la commissione esaminatrice ha valutato i titoli posseduti dai candidati risultati idonei, avendo raggiunto il punteggio minimo di 21 (sui 30 disponibili).

Per quel che più interessa, l'art. 7, comma 4, lettera a) ha previsto l'attribuzione di 1,5 punti *“per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; con esclusione delle lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso”*.

La ricorrente, è bene sinora annotare, ha conseguito la Laurea Magistrale LMG/01 Giurisprudenza di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 in data 23 aprile 2010.

Terminata la fase di valutazione dei titoli la Commissione ha stilato la graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti nella prova d'esame e nella

valutazione dei titoli stessi espressa in quarantesimi, come da verbale n. 13 del 17.11.2022.

Successivamente alla valutazione dei titoli di preferenza, l'Amministrazione ha stilato la graduatoria finale.

Con determinazione n. 1146 del 21 novembre 2022, il dirigente della Sezione Personale ha approvato i verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice e ha nominato i vincitori del concorso

La graduatoria dei candidati di cui al verbale n. 13 del 17.11.2022 e, di conseguenza, la determinazione n. 1146 del 21 novembre 2022 sono però illegittimi in parte *qua* e meritano annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. IN VIA PRELIMINARE. SULL'INTERESSE.

In sede proemiale, è necessario chiarire l'interesse fondante l'odierno giudizio.

Se, difatti, è pur vero che l'assegnazione di un'ulteriore punteggio alla ricorrente (nei sensi e per le motivazioni che si vedranno di seguito) non consentono il raggiungimento di una posizione utile per vantare la possibilità di assunzione, da altra angolazione si ritiene che la collocazione del candidato in una posizione peggiore rispetto a quella oggi occupata rappresenta un interesse giuridicamente tutelabile.

A tal riguardo, l'art. 13 comma 6, del bando di gara prevede che *“la Regione Puglia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare l'utilizzazione della graduatoria finale per scorrimenti ulteriori rispetto all'assunzione dei vincitori, sia a tempo determinato che indeterminato, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia”*.

Difatti, l'art. 91, comma 4, del D.lgs. 267/2000 dispone che: *“per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a*

rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”.

Non solo.

La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni, rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'espletamento delle procedure concorsuali (cfr.: Sentenza n. 14 del 28.7.2011 del Consiglio di Stato; T.A.R. per la Basilicata, Sentenza n. 574/2011; la Sentenza n. 4329 del 31.7.2012 del Consiglio di Stato, Cons. Stato, ad. Plen. n. 14 del 2011; Sez. V, n. 1395 del 2011; Sez. III, n. 6507 del 2011).

In conclusione, sul punto, data l'ultra vigenza della graduatoria e la possibilità sia della stessa Regione Puglia sia di ulteriori enti locali di attingere dalla medesima, è evidente che si radica in capo alla ricorrente un interesse ad occupare la miglior posizione possibile conferendo maggiori *chance* di “chiamata”.

Per tale motivo, inoltre, viene individuato controinteressato un candidato collocato in posizione migliore rispetto alla ricorrente (ventinovesima) tra quelli che potranno essere superati in caso di accoglimento del ricorso avendo conseguito 26,00 punti.

* * *

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA A) DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3

DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Come anticipato in premessa, l'odierna ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale di che trattasi indicando quale titolo di accesso in suo possesso la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, conseguita in data 23 aprile 2010 presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Orbene, dall'esame dell'allegato al verbale n. 6, si può vedere che la Commissione di gara ha assegnato alla ricorrente, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 7 del bando, n. 2 punti per il possesso di un diploma di specializzazione e un ulteriore punto per il possesso dell'abilitazione forense. Difatti, la ricorrente, dopo aver conseguito 22,375 punti per la prova scritta, nella graduatoria finale (di cui al verbale n. 13) risulta aver conseguito un totale di 25,375 punti.

Tanto detto, del tutto illegittimamente la Commissione non ha attribuito alla ricorrente un ulteriore punteggio pari a 1,5 punti per il criterio di cui al comma 4, lettera a) dell'art. 7 ossia il possesso di una laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso.

Come anticipato in narrativa, la disposizione citata prevede, per l'appunto, l'attribuzione di 1,5 punti *“per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; con esclusione delle lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso”*.

Ora, se, infatti, è vero che detta disposizione prevede l'attribuzione di ulteriori punti per i titoli di laurea che costituiscono il proseguimento della laurea triennale, è altrettanto vero che la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (come quella conseguita ed indicata dall'odierna ricorrente), avente durata di cinque anni, deve essere equiparata, anche in ragione della durata quinquennale del percorso di studi universitario, alla stregua di una laurea specialistica conseguita a completamento del percorso di studi triennale.

È invero noto che la laurea magistrale a ciclo unico rappresenta, allo stato, un titolo di studio di secondo livello, stante l'elevata preparazione che lo studente ottiene in seguito al completamento del percorso di studi e, per tale ragione, deve essere incontestabilmente considerato come titolo di studio superiore alla laurea triennale.

A ben vedere, quindi, la laurea magistrale in giurisprudenza deve essere equiparata alla laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

La formulazione della disposizione, se intesa nel senso individuato dalla Commissione di gara (come si può ben vedere dalla lettura dei verbali n. 5 e 10), si rivela ingiusta poiché consente a chi ha conseguito la laurea specialistica biennale dopo quella triennale di poter vantare "due lauree" e quindi vedersi attribuire il punteggio mentre i candidati – come la ricorrente – che hanno conseguito la laurea magistrale (quinquennale) non potrebbero ambire al punteggio suppletivo.

É di tutta evidenza che la disposizione in esame non può essere interpretata in tal modo e quindi la ricorrente avrebbe dovuto conseguire l'ulteriore punteggio pari a 1,5.

Del resto, un assunto di senso opposto contrasterebbe, all'evidenza, con l'art. 3 della Costituzione nonché con il noto principio di parità di trattamento e

privilegerebbe, del tutto ingiustificatamente ed a scapito dei candidati in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico, coloro i quali hanno inteso conseguire dapprima una laurea triennale e, successivamente, una laurea specialistica.

L'illegittimità dell'azione amministrativa, peraltro, si rivela viepiù conclamata ove solo si consideri che il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 9 luglio 2009 prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai soli fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

L'art. 1 del D.M. citato, invero, recita testualmente: **“I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”**.

Sotto tale profilo, pertanto, codesto Ecc.mo T.A.R. dovrà annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ordinando all'Amministrazione resistente il riesame della valutazione del titolo di studio indicato dalla ricorrente e, per l'effetto, l'attribuzione, in favore di quest'ultima, degli ulteriori 1,5 punti prescritti dall'art. 7, co. 4, lett. a) del bando con la conseguenza che la stessa dovrebbe conseguire un punteggio complessivo di 26,875 ascendendo tra il quindicesimo e il sedicesimo posto in graduatoria e il quarantaduesimo (da verificare a seconda dei titoli di preferenza) non meritando il quarantacinquesimo posto occupato oggi.

* * *

III. IN VIA SUBORDINATA. ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. A), DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nella denegata ipotesi in cui codesto Ecc.mo T.A.R. non dovesse condividere quanto esposto al paragrafo I che precede, ove anche si volesse accedere ad una rigida interpretazione dell'art. 7, co. 4, lett. A) del bando di concorso, la *lex specialis* e, in particolare, la disposizione sopra richiamata, deve in ogni caso ritenersi macroscopicamente illegittima nella parte in cui non prevede l'attribuzione degli ulteriori 1,50 punti anche per coloro i quali sono in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza che, come noto, si estrinseca, al pari della laurea specialistica, in un'alta formazione.

Di tutta evidenza è, infatti, l'irragionevolezza nonché la disparità di trattamento della disposizione atteso che esso ha consentito l'attribuzione del punteggio ulteriore pari solo in favore di coloro che, dopo aver conseguito la laurea c.d. triennale, si sono laureati concludendo il percorso di studi di altri due anni.

Non solo.

Come innanzi argomentato, il bando si porrebbe in manifesta violazione con il citato decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 9 luglio 2009 – che prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento quadriennali, lauree specialistiche e lauree magistrali quinquennali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi – laddove prescrive, all'art. 6, co. 2, lett. b), punto i) che la Commissione possa

attribuire due punti integrativi per il possesso del “*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*”, intendendo quale ulteriore laurea quella conclusiva del percorso formativo di cui al diploma di laurea 3 + 2.

D'altronde, come correttamente osservato da plurimi precedenti del TAR del Lazio, Roma, ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo si genererebbe un'illogica ed irragionevole disparità di trattamento tra candidati che si estrinsecerebbe in una manifesta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Tra le tante può citarsi la sentenza n. 4878 del 21 aprile 2022 della IV Sezione del TAR del Lazio che in riferimento ad una procedura concorsuale il cui bando prevedeva una disposizione analoga a quella oggi in esame ha sostenuto che: “*sulla base dell'orientamento espresso in più occasioni da questo Tribunale (Sez. III-Ter, n. 2890/21, Sez. I, n. 4017/21, nonché T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 5005/2021), al quale il Collegio ritiene di aderire, risulta, infatti, irrilevante la circostanza che il Ministero abbia delegato a Formez PA la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la “legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale”*”.

6. Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che – con riferimento al profilo di doglianza relativo alla mancata attribuzione di ulteriori due punti per la laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale – secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dalla Sezione: “*Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi*

quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021; Sezione IV, 25 marzo 2022, n. 3421).

Quanto alla vicenda all'esame, la precedente Amministrazione ha omissis di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso. Né può imputarsi alla responsabilità della parte ricorrente il non aver dichiarato due volte il possesso del titolo superiore a quello di accesso, non essendo stata prevista alcuna indicazione in tal senso nel sistema informatico".

Dello stesso avviso il Consiglio di Stato, Sez. IV, che con sentenza n. 3890 del 17 maggio 2022 ha osservato: *"in conclusione sul punto, il Collegio, in condivisione con quanto affermato dal primo giudice, ritiene pertanto illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più".*

Neppure, per i medesimi motivi appena esposti, può essere validamente sostenuto che ai fini dell'attribuzione del punteggio fosse necessario il possesso di un titolo **ulteriore** rispetto a quello utilizzato per la partecipazione. È palese, difatti, che la disposizione in commento deve essere interpretata secondo un principio di ragionevolezza così che non può essere ammesso che

il candidato in possesso di una laurea triennale L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici e la successiva specializzazione sia considerato più titolato di un candidato con la sola laurea magistrale anche considerando che entrambi hanno conseguito i medesimi crediti formativi universitari (per 1 Laurea Magistrale 300 crediti per il triennio 180 e per il biennio di specializzazione 120).

Neppure può essere sostenuto che il candidato in possesso della Laurea Magistrale – come la ricorrente – non abbia indicato nel modulo di partecipazione il possesso di un titolo ulteriore in quanto la sezione di che trattasi è stata evidentemente predisposta solo ed esclusivamente per coloro i quali, dopo aver conseguito la c.d. laurea breve triennale, hanno completato il percorso di studi mediante il conseguimento della laurea specialistica o diploma di laurea del c.d. 3+2 oppure per i candidati effettivamente in possesso di più lauree e non certamente, come nel caso della ricorrente, per i candidati in possesso di una laurea magistrale a ciclo unico.

Pertanto, ove interpretato in tal senso, il modulo di partecipazione unilateralmente predisposto dalla p.A. imporrebbe una inutile duplicazione di adempimenti a carico dei candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico e ciò in violazione del noto principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

Anche in ragione di quanto precede, pertanto, si insiste per l'accoglimento del ricorso.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione

resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Per tutto quanto precede, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

che codesto Ecc.mo TAR voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti in epigrafe indicati e ordinare all'Amministrazione regionale l'inserimento in graduatoria del ricorrente in posizione corretta con attribuzione dell'ulteriore punteggio di 1,5 punti.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ai fini della proposizione del presente ricorso si dichiara che l'importo dovuto a titolo di contributo unificato è pari ad € 325,00, trattandosi di ricorso di tipologia avente ad oggetto l'accesso al pubblico impiego.

In via istruttoria si allegano documenti come da foliaro.

Bari, 3 gennaio 2023

avv. Savino Tatoli

avv. Angelo Michele Benedetto

avv. Michele Perrone